

La Corte costituzionale dichiara inammissibile una delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Consiglio di Stato al fine di ampliare le cause di revocazione in caso di contrasto fra un giudicato nazionale ed una successiva sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo

[Corte cost., ordinanza 2 febbraio 2018, n. 19 – Pres. Lattanzi, Red. Coraggio](#)

Giustizia amministrativa – Revocazione – Obbligo adeguamento a successiva sentenza Cedu – Mancanza – Questione manifestamente inammissibile di costituzionalità

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 106 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), e degli artt. 395 e 396 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono un diverso caso di revocazione della sentenza quando ciò sia necessario, ai sensi dell'art. 46, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo (1).

(1) I.- Con la sentenza in epigrafe la Consulta dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio di Stato (sez. IV, ordinanza 17 novembre 2016 n. 4765, oggetto della [News US in data 21 novembre 2016](#)) in merito alla necessità di ampliare le cause di revocazione in caso di contrasto fra un giudicato nazionale ed una successiva sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Peraltro, sulla questione di merito la Consulta risulta già essersi pronunciata con la sentenza 26 maggio 2017 n. 123, su cui *infra*.

II.- In particolare, l'ordinanza, riprendendo gli argomenti, spesi dall'Adunanza plenaria (4 marzo 2015, n. 2, in *Corriere giur.*, 2015, 1427, con nota di VITALE, e *Giur. it.*, 2015, 2710, con nota di PATRITO), rimetteva nuovamente alla Consulta la questione della possibilità di ampliare le cause di revocazione delle sentenze del giudice amministrativo stabilite dagli artt. 106 c.p.a. e 395 e 396 c.p.c..

L'ordinanza, oltre a ribadire quanto già evidenziato dalla Plenaria, richiamava gli argomenti espressi dalla stessa Corte di Strasburgo con la sentenza definitiva resa nel caso *de quo* ed oggetto della rilevanza della questione.

III.- Con l'ordinanza in epigrafe, la Consulta ritiene inammissibile la questione per difetto di motivazione in quanto basata sul mero richiamo *per relationem* ad altra ordinanza del Consiglio di Stato.

Al riguardo la Consulta richiama la propria consolidata giurisprudenza che esclude, nei giudizi incidentali di costituzionalità delle leggi, l'ammissibilità della cosiddetta motivazione *per relationem*. Infatti, il principio di autonomia di ciascun giudizio di costituzionalità in via incidentale, quanto ai requisiti necessari per la sua valida instaurazione, e il conseguente carattere autosufficiente della relativa ordinanza di rimessione, impongono al giudice a quo di rendere espliciti, facendoli propri, i motivi della non manifesta infondatezza, non potendo limitarsi ad un mero richiamo di quelli evidenziati dalle parti nel corso del processo principale.

IV. A fini di completezza si segnala,

a) in tema di inammissibilità della motivazione *per relationem*, Corte cost., 26 marzo 2015, n. 49, in *Foro it.* 2016, 5, I, 1623 con nota di ROMBOLI, che ha dichiarato *"inammissibile, per erronea individuazione della disposizione da impugnare, nonché del presupposto interpretativo e dell'efficacia del principio di diritto espresso dalla Corte EDU e per insufficiente motivazione della rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, nella parte in cui vieta di applicare la confisca urbanistica nel caso di dichiarazione di prescrizione del reato anche qualora la responsabilità penale sia stata accertata in tutti i suoi elementi, in riferimento agli art. 2, 9, 32, 41, 42 e 117, comma 1, cost."*;

b) in tema di revocazione e rapporti con la Cedu, quindi sul merito della questione in oggetto, [Corte cost., 26 maggio 2017, n. 123](#) (in *Foro it.* 2017, I, 2180, con nota di D'ALESSANDRO; *Giur. costit.*, 2017, 3, 1246 con nota di TRAVI, nonché oggetto della [News US in data 30 maggio 2017](#)), secondo cui *"non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 106 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, e degli artt. 395 e 396 c.p.c., censurati per violazione dell'art. 117, comma 1, Cost., nella parte in cui non prevedono un diverso caso di revocazione della sentenza quando ciò sia necessario, ai sensi dell'art. 46, par. 1, della CEDU, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte EDU. La sentenza n. 113 del 2011 ha riconosciuto l'esistenza dell'obbligo convenzionale di riapertura del processo penale, allorquando ciò sia necessario per conformarsi a una sentenza della Corte EDU, e conseguentemente ha introdotto nell'art. 630 c.p.p. una specifica ipotesi di revisione della sentenza passata in giudicato. Tale conclusione, tuttavia, non è valida anche per i processi diversi da quelli penali e, in particolare, per quelli amministrativi. Infatti, nelle materie diverse da quella penale, dalla giurisprudenza convenzionale non emerge, allo stato, l'esistenza di un obbligo generale di adottare la misura ripristinatoria della riapertura del processo, e la decisione di prevederla è rimessa agli Stati contraenti, i quali, peraltro, sono incoraggiati a provvedere in tal senso, pur con la dovuta attenzione per i vari e confliggenti interessi in gioco"*;

c) in tema di revocazione in generale, Cons. Stato, Ad. plen., 27 luglio 2016, n. 21 (in *Foro it.*, 2017, III, 149 nonché oggetto della [News US in data 8 agosto 2016](#), cui si rinvia per gli ulteriori approfondimenti sugli aspetti del procedimento revocatorio), secondo cui, essendo il giudice tenuto a motivare la decisione assunta esclusivamente con riferimento ai motivi di ricorso, non costituisce motivo di revocazione per omessa pronuncia il fatto che il giudice, nell'esaminare la domanda di parte, non si sia espressamente pronunciato su tutte le argomentazioni poste dalla parte medesima a sostegno delle proprie conclusioni;

d) in materia di rapporti fra ordinamento nazionale e ordinamento Cedu specie avuto riguardo alla revocazione delle sentenza nazionali per contrasto con decisioni delle superiori istanze internazionali, Cass. civ., sez. un., 8 aprile 2016, n. 6891 (in *Foro it.* 2016, I, 1667 con nota critica di PERRINO, nonché oggetto della [News US del 18 aprile 2016](#), cui si rinvia per i relativi approfondimenti di dottrina e giurisprudenza), secondo cui: I) “È configurabile omissione di esercizio del potere giurisdizionale da parte del consiglio di stato, come tale sindacabile dalle sezioni unite della corte di cassazione, qualora la sentenza sia destinata ad esplicare i propri effetti in maniera contrastante con una norma sovranazionale (nella specie, della convenzione europea dei diritti dell'uomo) cui lo stato italiano è tenuto a dare applicazione.”; II) “Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, 7° comma, d.leg. 30 marzo 2001 n. 165, nella parte in cui prevede che le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998 restino attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000, in riferimento all'art. 117, 1° comma, cost.”); si sono accodati alle Sezioni unite, sollevando analoga q.l.c., Tar per il Lazio, sez. III quater, ordinanza 26 aprile 2016, n. 4776, oggetto della [News US in data 27 aprile 2016](#); Tar per la Campania, sez. III, ordinanza 24 maggio 2016, n. 2655 allegata , oggetto della [News US in data 27 maggio 2016](#); le varie q.l.c. sono state respinte da [Corte cost., 18 gennaio 2018, n. 6](#) (oggetto della [News US in data 30 gennaio 2018](#) cui si rinvia per ogni approfondimento di dottrina e giurisprudenza);

e) in tema di rapporti fra Cedu e processo penale, Corte cost., 18 luglio 2013, n. 210 (in *Giust. pen.*, 2013, I, 231; *Dir. pen. e proc.*, 2013, 1423, con nota di PECORELLA; *Arch. pen.*, 2013, 613 con nota di ERRANI; *Giur. costit.*, 2013, 2915, con nota di PAONESSA; *Giur. it.*, 2014, 392 con nota di VIGANÒ e LAMARQUE), secondo cui “È fondata la questione di legittimità costituzionale del 1° comma dell'art. 7 d.l. 24 novembre 2000 n. 341, conv. con modif. con la l. 19 gennaio 2001 n. 4 - con riferimento all'art. 7 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali quale norma interposta rispetto all'art. 117, 1° comma, cost. - nella parte in cui opera retroattivamente e, più specificamente, in relazione alla posizione di coloro che, pur avendo formulato richiesta di giudizio abbreviato nella vigenza della sola l. 16 dicembre 1999 n. 479 sono stati giudicati successivamente, quando cioè, a far data dal pomeriggio del 24 novembre 2000 era entrato in vigore il citato decreto-legge, con conseguente applicazione del più sfavorevole trattamento sanzionatorio previsto dal medesimo decreto”);

f) ancora in tema di rapporti fra ordinamento internazionale e giurisdizione civile interna, Corte cost., 22 ottobre 2014, n. 238 (in *Foro it.*, 2015, I, 1152, con nota di PALMIERI e SANDULLI), secondo cui : I) “ È incostituzionale l’art. 3 l. 14 gennaio 2013 n. 5, che, nel disciplinare l’obbligo dello stato italiano di conformarsi a tutte le decisioni con le quali la corte internazionale di giustizia abbia escluso l’assoggettamento di specifiche condotte di altro stato alla giurisdizione civile, impone al giudice di rilevare d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo, il difetto di giurisdizione e individua un ulteriore caso di impugnazione per revocazione delle sentenze passate in giudicato, rese in contrasto con la decisione della corte internazionale di giustizia.>>; II) << È infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale della norma prodotta nel nostro ordinamento mediante il recepimento, ai sensi dell’art. 10, 1° comma, cost., della norma consuetudinaria di diritto internazionale sull’immunità degli stati dalla giurisdizione civile degli altri stati, in riferimento agli art. 2 e 24 cost.>> III) << È incostituzionale l’art. 1 l. 17 agosto 1957 n. 848, limitatamente all’esecuzione data all’art. 94 della carta delle Nazioni Unite ed esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l’umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona”).